APPROVATI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.97 DEL 20/12/2024

SCUOLA DELL'INFANZIA

I criteri che determinano il diritto di precedenza, tenuto conto dei posti disponibili, sono i seguenti:

1. alunni già iscritti nei medesimi plessi nei precedenti anni scolastici con precedenza agli alunni di età maggiore;
2. bambini con disabilità;
3. alunni, anche anticipatari, che nell'anno precedente sono stati inseriti per mancanza di posto in altro Plesso dell'Istituto Comprensivo con precedenza ai bambini di età maggiore;
4. bambini di cinque anni del Comune di Filottrano che si iscrivono per la prima volta;
5. alunni residenti (con precedenza ai bambini di età maggiore) che hanno fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso;
6. bambini di quattro anni del Comune di Filottrano che si iscrivono per la prima volta;
7. bambini di tre anni del Comune di Filottrano che si iscrivono per la prima volta;
8. bambini di altri comuni con precedenza a quelli di età maggiore.

In caso di esubero sarà formulata una lista di attesa in cui si darà precedenza agli alunni di età maggiore (a pari età, precedenza ai residenti nel Comune di Filottrano).

Le domande presentate fuori termine ultimo verranno accolte con riserva.

L'assegnazione dei bambini ai plessi avverrà secondo apposito stradario.

Le famiglie in lista di attesa possono richiedere in una fase successiva l'inserimento nei plessi dove ci sono posti disponibili.

Le richieste di trasferimento in altro plesso verranno accolte dopo la verifica della disponibilità dei posti.

Criteri di inserimento alunni anticipatari:

Si considerano anticipatari i bambini che compiono tre anni tra il 1° gennaio e il 30 aprile dell'anno scolastico per cui si chiede l'iscrizione.

Le iscrizioni dei bambini anticipatari verranno accolte solo in presenza di posti disponibili nei vari plessi.

Attraverso una graduatoria di Istituto verrà data priorità ai:

1. bambini residenti nel Comune di Filottrano;
2. bambini di età maggiore;
3. bambini che, a parità di età con altri, hanno fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola dell'Infanzia.

Criteri di accoglienza degli alunni anticipatari della scuola dell'infanzia con il coinvolgimento e la condivisione della famiglia:

- Sarà possibile inserire al massimo 2/3 alunni anticipatari per sezione;
- I bambini anticipatari svolgeranno ad inizio anno scolastico 2/3 settimane di accoglienza e valutazione individuale da parte degli insegnanti sul grado di autonomia ed inserimento raggiunto;
- Nell'eventualità di esito negativo, la frequenza potrà essere ripresa a gennaio;
- Nei casi particolari, sarà valutata l'idoneità alla sola frequenza antimeridiana fino al compimento dei 3 anni;
- Non possono essere accolti alunni anticipatari in corso d'anno scolastico.

Filottrano, _____

CONTATTI DELLA FAMIGLIA (Necessari per le comunicazioni scuola-famiglia, dati raccolti ed utilizzati solo per finalità istituzionali):

Indirizzi mail: _____ _____

telefono _____ **cellulare** _____ **cellulare** _____

EVENTUALI NOTE

_____

_____

_____

ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO
Via M. L. King, 1 - 60024 Filottrano (AN)
Cod. Mecc.: ANIC80700X – C.F.: 80015010426 – CODICE UNIVOCO: UF9RB3
Tel. 0717221431 – Tel. 0717223422
anic80700x@istruzione.it – anic80700x@pec.istruzione.it
www.scuolafilottrano.edu.it

ALLEGATO SCHEDA A
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Filottrano

_l_ sottoscritt _____ _____
(cognome e nome) (codice fiscale)

in qualità di ☐ genitore/esercente la responsabilità genitoriale ☐ tutore ☐ affidatario,

CHIEDE

sesso

l'iscrizione del__ bambin _ _____ M F
(cognome e nome)

per l'anno scolastico **2025-2026** presso la scuola dell'infanzia più vicina alla propria residenza.

Le scuole dell'Infanzia sono distribuite sul territorio nel seguente modo:

"Arcobaleno"	"Il Grillo Parlante"	"Il Gabbiano"	"Peter Pan"
Via Imbrecciata, 39	Via Italia, 10	Via Montoro Nuovo, 3	Contrada Cantalupo

N.B. Non mettere nessuna spunta. La scuola adotterà il principio "della viciniorietà" della residenza dell'alunno/studente alla scuola dell'infanzia. **Le richieste** di trasferimento da un plesso all'altro verranno eventualmente accolte prima dell'inizio della scuola, previa verifica della disponibilità dei posti, nel rispetto del rapporto alunne/alunni in riferimento alla composizione della sezione interessata (Utilizzare la sez. "Eventuali note").

Il dichiarante chiede di avvalersi,

sulla base del piano triennale dell'offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:

☐ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali **oppure**

☐ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali;

chiede altresì di avvalersi:

☐ dell'anticipo (**per i nati entro il 30 aprile 2023**) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che **compiono tre anni entro il 31 dicembre 2025**.

Si **dichiara** che il minore

☐ Non ha frequentato il nido ☐ Ha frequentato il nido ☐ Sezione "medi" ☐ Sezione "grandi"

In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

si dichiara che

- _l_ bambin _ _____ _____
(cognome e nome) (codice fiscale)
- è nat_ a _____ il _____
- è cittadino ☐ italiano ☐ altro (indicare nazionalità) _____
- è residente a _____ (prov.) _____
- Via/piazza _____n._____

In base alla nota ministeriale n.20651 del 13-11-2020 punto 4.1, la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori, comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 5 del D.L. 7 giugno 2017, n.73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n.119.

Firma di autocertificazione* _____ **Firma di autocertificazione*** _____
(Legge 127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell'istituzione scolastica sia stata condivisa. Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'art. del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. lgs. 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).

Data _____ Presa visione * _____

_____

Genitore che **non** ha eseguito l'iscrizione:

_____ _____
(cognome e nome) (codice fiscale)

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA

Informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l'organizzazione dei servizi scolastici a favore degli alunni.
La propria famiglia convivente è composta, oltre dallo studente, da:

N.B. Riportare solo i dati dei Genitori e altri figli frequentanti il ns. Istituto.

COGNOME E NOME (Scrivere In Stampatello)	**LUOGO E DATA DI NASCITA** (Scrivere In Stampatello)	**GRADO PARENTELA** (Scrivere in Stampatello)	**INDIRIZZO** (Se diverso da quello dell'alunno) (Scrivere In Stampatello)

(Legge 127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell'istituzione scolastica sia stata condivisa.

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).
Data _____

Firma di autocertificazione* _____ **Firma di autocertificazione*** _____

ALLEGATO SCHEDA B

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Alunno _____

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica ☐

Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica ☐

Data _____

Firma di autocertificazione* _____ **Firma di autocertificazione*** _____

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929: "La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

N.B. I dati acquisti tramite il presente modulo saranno trattati nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione "Regolamento UE 2016/19" nel sito www.scuolafilottrano.edu.it .

N.B. INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.